

391.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 - Modifiche apportate dalla Commissione)	12
Missioni valedoli nella seduta del 14 luglio 1998	3	(Sezione 3 - Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 - Ordine del giorno)	16
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	3	Interpellanze ed interrogazioni	17
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 - Collegamenti aerei da Reggio Calabria con Bologna e Torino)	17
Ministro della difesa (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 2 - Realizzazione dell'aeroporto civile di Montichiari-Brescia)	17
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4	(Sezione 3 - Passaggio a livello nei pressi dell'ospedale di Busacca di Scicli - Ragusa)	18
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 4 - Chiusura di un passaggio a livello a Francavilla al Mare - Chieti)	19
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4	(Sezione 5 - Acna di Cengio)	20
Disegno di legge di conversione n. 4996	5	Disegno di legge di conversione S. 3291 (approvato dal Senato) n. 5014	32
(Sezione 1 - Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	5	(Sezione 1 - Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	32

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 luglio 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Maccanico Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sinisi, Spini, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Spini, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 13 luglio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

NAPOLI ed altri: « Disposizioni per l'elevamento dell'obbligo dell'istruzione » (5098).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e

il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998 » (5025) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, X e XII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998 » (5026) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VIII, X e XII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa dell'Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 17 marzo 1998 » (5027) *Parere delle Commissioni I, IV, V, IX, X e XII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997 » (5028) *Parere delle Commissioni I, IV, V, X e XII;*

XIII Commissione (Agricoltura):

GRILLO: « Norme per favorire l'occupazione giovanile in agricoltura » (5083) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV.*

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla

legge 21 gennaio 1995, n. 22, la relazione relativa ai provvedimenti adottati negli anni 1995 e 1996 dal Ministero dei lavori pubblici — magistrato per il Po — per la realizzazione degli interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel mese di novembre 1994 (doc. CXLII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione enti locali — con lettera in data 13 luglio 1998 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la deliberazione del 9 luglio 1998 e la relativa relazione sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1997 (doc. XLVII-bis, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 10 luglio 1998, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 18 maggio 1998 del comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 10 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127,

la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'attuazione dell'articolo 1 della medesima legge n. 127 del 1997, in materia di semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 1998.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 13 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, nn. 26, 42, 43 e 50, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

Tale richiesta è deferita, ai termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 10 luglio 1998, a pagina 7, prima colonna, alla ventesima riga, sostituire le parole: « (COM(97)644) — Proposta di direttiva del consiglio »; con le seguenti: « (COM(1998)44) ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 186, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EROGAZIONE GRATUITA DI MEDICINALI ANTITUMORALI IN CORSO DI SPERIMENTAZIONE CLINICA, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 185 DEL 26 MAGGIO 1998 (4996)

(A.C. 4996 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Fino al termine, reso pubblico dal Ministro della sanità, della sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge

17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, hanno accesso agli studi osservazionali, i cui protocolli sono stati approvati dalla Commissione oncologica nazionale ai sensi della disposizione predetta, tutti i pazienti oncologici per i quali ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) la patologia da trattare è compresa fra quelle specificate nell'allegato 1;

b) il medico attesta, sotto la propria responsabilità e sulla base di elementi obiettivi, che non esistono valide alternative terapeutiche tramite l'impiego di medicinali o trattamenti già autorizzati per tale patologia e richiede, con il consenso informato del paziente, l'accesso al multi-trattamento Di Bella (MDB);

c) la richiesta di cui alla lettera b) prevede la somministrazione di somatostatina o, in alternativa, di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o più dei medicinali indicati nell'allegato 2.

2. L'accesso di cui al comma 1 è effettuato in uno dei centri della regione o della provincia autonoma di residenza del paziente, indicati nell'allegato 3, o in altro centro pubblico individuato da detti enti e immediatamente comunicato al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di sanità. Il centro si attiene ai criteri di inclusione e di esclusione previsti dai protocolli degli studi osservazionali, con possibilità di deroga limitata a quelli relativi ai limiti di età e all'assenza di trattamenti precedenti con MDB o con antineoplastici.

Il medico curante, cui possono essere domandati chiarimenti sulla richiesta, partecipa al monitoraggio della terapia. Qualora, pur sussistendo gli elementi obiettivi di cui alla lettera *b*) del comma 1, il responsabile del centro dichiara, con atto scritto e motivato, di non ritenere opportuno il MDB, quest'ultimo viene somministrato dal centro medesimo sotto la esclusiva responsabilità del medico proponente.

3. Le competenze dell'Istituto superiore di sanità e dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, si estendono anche ai trattamenti effettuati e ai medicinali utilizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'Istituto superiore di sanità acquista dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio i medicinali industriali necessari per i trattamenti previsti dal presente articolo, ai prezzi concordati dal Ministro della sanità con le aziende farmaceutiche.

4. Nessun paziente può essere sottoposto al MDB con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dal decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e di quelle previste dal presente decreto.

5. Gli oneri relativi alla fornitura e alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Istituto superiore di sanità per i trattamenti previsti dall'articolo 1, sono valutati in lire 36 miliardi per l'anno 1998 e sono iscritti nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per lo stesso anno. Gli ulteriori oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono a carico degli istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico e delle altre strutture del Servizio sanitario nazionale che conducono gli studi osservazionali, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a*), numero 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 1, le quote fisse per ricetta di lire 3.000 e di lire 6.000 previste per la spesa farmaceutica dall'articolo 8, commi 14 e 16-*ter*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, di lire 200 e di lire 500.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario nazionale — cap. 5941) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporpare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1.

[previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a)].

PATOLOGIE PER LE QUALI È CONSENTITO L'ACCESSO
AGLI STUDI OSSERVAZIONALI ALLE CONDIZIONI
PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

Malattie linfoproliferative: linfomi non Hodgkin ad istologia aggressiva e leucemia linfoide cronica;

carcinoma mammario metastatico resistente ad ormonoterapia o chemioterapia;

carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico;

carcinoma coloretale in fase avanzata;

carcinoma del pancreas esocrino;

carcinoma squamoso del distretto cervico-facciale e dell'esofago metastatico;

glioblastomi cerebrali;

neoplasia in fase critica molto avanzata, con diagnosi istologica di malattia neoplastica primitiva a carico di: polmone non microcitoma, esofago, stomaco, pancreas, colecisti, fegato, colon-retto, vescica, collo e corpo dell'utero, ovaio, con presenza, in tutte le ipotesi considerate, di metastatizzazione diffusa e con aspettativa presunta di vita non superiore a tre mesi.

ALLEGATO 2.

[previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c)].

ELENCO DEI MEDICINALI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTI
ALLA SOMATOSTATINA O ALL'OCTREOTIDE NELLE RICHIESTE
DI ACCESSO AGLI STUDI OSSERVAZIONALI FORMULATE
AI SENSI DALL'ARTICOLO 1

Idrossiurea, capsule da 500 mg, utilizzabile soltanto nel trattamento dei glioblastomi;

ciclofosfamide, compresse da 50 mg;

bromocriptina, compresse da 2,5 mg;

soluzione oleosa allo 0,1% di diidrotachisterolo;

vitamina C;

soluzione costituita da: acido retinoico g 0,5 — axeroftolo palmitato g 0,5, betacarotene g 2 — 2 alfa-tocoferile acetato g 1000;

compresse da 150 mg costituite da melatonina 2 mg, adenosina 9 mg, glicina 5 mg, lattosio 55 mg, amido 41 mg, cellulosa microcristallina 35 mg, magnesio stearato 3 mg.

ALLEGATO 3
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

CENTRI A CUI POSSONO RIVOLGERSI COLORO CHE CHIEDONO
L'ACCESSO AGLI STUDI OSSERVAZIONALI ALLE CONDIZIONI
PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

REGIONE	CENTRO
Piemonte	Ospedale S. Giovanni Battista - Molinette - Torino Ospedale S. Giovanni Antica Sede - Torino Ospedale Mauriziano - Torino Ospedale CIRM S. Anna - Torino Ospedale S. Luigi - Orbassano Az. USL n. 9 - Ospedale di Ivrea Ospedale degli Infermi - Biella A.S.O. Maggiore della Carità - Novara A.S.O. S.ta Croce e Carle - Cuneo Ospedale Civile - Asti A.S.O. SS. Antonio e Biagio - Alessandria
Valle d'Aosta	Presidio Ospedaliero - Aosta
Lombardia	Istituto Nazionale Tumori - Milano Istituto Europeo Oncologico - Milano Istituto Neurologico Besta - Milano
Bolzano	Osp. Gen. Reg. Onc. Med. - II Medicina - Bolzano
Trento	Ospedale S. Chiara, U.O. Oncologia Medica - Trento
Veneto	USL 1, Centro Oncologico Multizonale - Belluno Centro Oncologico Regionale, Azienda Ospedaliera - Padova Ospedale civile, Oncologia - Venezia Ospedale civile, Oncologia - Vicenza
Friuli-Venezia Giulia	Centro Riferimento Oncologico - Aviano Ospedale, Oncologia Medica - Trieste Ospedale, Oncologia Medica - Udine
Liguria	Istituto Tumori - Genova Ospedale Civile - La Spezia Ospedale Civile - San Remo Ospedale Civile - Savona
Emilia-Romagna	Azienda Ospedaliera, Div. Oncologia Medica - Parma Ospedale « S. Agostino » - Modena Oncologia, Ospedale « Malpighi » - Bologna Oncologia, Ospedale « S. Anna » - Ferrara Oncologia, « Ospedale degli Infermi » - Faenza Oncologia, Ospedale Civile - Lugo Oncologia, Ospedale « Pierantoni » - Forlì Oncologia, Ospedale « Bufalini » - Cesena Oncologia, « Ospedale degli Infermi » - Rimini

REGIONE	CENTRO
Toscana	Oncologia Medica Ospedale « Santa Chiara » - Pisa Oncologia ASL - Arezzo Radioterapia Az. Osped. « Careggi » - Firenze Oncologia Medica - Siena
Umbria	Az. Ospedaliera, Divisione Oncologia Medica - Perugia
Marche	Clinica di Oncologia Medica-Ospedale - Torrette di Ancona
Lazio	Istituto Regina Elena - Roma Ospedale Militare Celio, Dip. Med., Rep. Oncol. - Roma Ospedale S. Maria Goretti - Latina Ospedale S. Filippo Neri - Roma Ospedale Forlanini - Roma
Abruzzo	Ospedale Civile, Clinica Oncologica, Colle dell'Ara - Chieti Ospedale Civile - Pescara Ospedale Civile - Lanciano Ospedale Civile - L'Aquila Ospedale Civile - Avezzano Ospedale Civile - Teramo
Molise	Medicina Generale Ospedale « Cardarelli » - Campobasso Presidio Ospedaliero « Veneziale » - Isernia Stab. Ospedaliero « Vietri » - Larino (Campobasso)
Campania	Ospedale Civile, Oncologia Medica - Avellino Ospedale Civile, Oncologia Medica - Salerno II Università, Oncologia Medica - Napoli Ospedale Civile, Oncologia Medica - Caserta Università Federico II, Oncologia Medica - Napoli Ospedale Civile, Oncologia Medica - Benevento Ospedale Cardarelli, Oncologia Medica - Napoli
Puglia	IRCCS Oncologico - Bari Clin. Medica II, Policlinico Università - Bari Ospedale « Casa Sollievo della Sofferenza », Divisione Oncologia Medica - S.G. Rotondo (Foggia) Centro Oncologico AUSL BR01 - Brindisi Ospedale « Di Summa », Servizi Oncologici - Brindisi Ospedale « SS. Annunziata », Div. Oncologia Medica - Taranto Ospedale « V. Fazzi » Serv. Oncologia Medica - Lecce Ospedale « Cardinale Panico » Serv. Oncologia Medica - Tricase (Lecce)
Basilicata	Ospedale S. Carlo, Oncologia, Via Potito Petrone - Potenza

REGIONE	CENTRO
Calabria	Az. Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, Div. Oncologia Medica - Reggio Calabria Ospedale Mariano Santo, Divisione Oncologia Medica - Cosenza Ospedale Pugliese Divisione Oncologia Medica - Catanzaro
Sicilia	Mauriziano Ascoli - Palermo Ospedale - Ragusa Ospedale - Catania Ospedale - Messina Policlinico - Palermo
Sardegna	Div. Onc. Med. I, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Onc. Med. II, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Onc. Med. III, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Pneumologia, Osp. Binaghi - Cagliari Div. Medicina, Ospedale S. Francesco - Nuoro Div. Oncologia Medica Ospedale - Sassari Catt. Oncologia Med., Osp. A. Businco - Cagliari Div. Ematologia, Osp. A. Businco - Cagliari

(A.C. 4996 - sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « dal Ministro della sanità » sono inserite le seguenti: « , con comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana »;

all'allegato 1, previsto dal comma 1, lettera a), all'ottavo capoverso, le parole: « e con aspettativa presunta di vita non superiore a tre mesi » sono soppresse;

al comma 1, lettera b), le parole: « sotto la propria responsabilità e sulla base di elementi obiettivi, che non esistono valide alternative terapeutiche tramite l'impiego di medicinali o trattamenti già autorizzati per tale patologia » sono sostituite dalle seguenti: « in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati »;

al comma 2, quinto periodo, le parole: « gli elementi obiettivi » sono sostituite dalle seguenti: « i dati documentabili »;

il comma 6 è soppresso;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 26 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 8 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri, per lire 10 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 8 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(A.C. 4996 - sezione 3)**EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: Ministro della sanità aggiungere le seguenti: entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 20. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole da: per i quali ricorrono sino alla fine del comma con le seguenti: che richiedano di voler accedere al MDB per tutte le patologie ricomprese nell'allegato 1, purché muniti di certificazione medica attestante la diagnosi di malattia di cui all'allegato 1, previo consenso informato del paziente. Il MDB prevede la somministrazione di somatostatina o in alternativa di octreotide, con eventuale aggiunta di uno o più medicinali indicati nell'allegato 2.

1. 1. Conti.

Al comma 1, al richiamato allegato 1, al secondo capoverso, sopprimere le parole: resistente ad ormonoterapia o chemioterapia.

1. 2. Massidda, Baiamonte, Burani Proccaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, al richiamato allegato 1, al quarto capoverso, sopprimere le parole: in fase avanzata.

1. 3. Massidda, Baiamonte, Burani Proccaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, al richiamato allegato 1, all'ottavo capoverso, sopprimere la parola: molto.

1. 4. Massidda, Baiamonte, Burani Proccaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: in base fino a: già autorizzati o sperimentati con le seguenti: secondo scienza e coscienza, che il paziente è affetto da una patologia ricompresa nell'allegato 1.

1. 5. Conti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 21. Cè.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) ogni paziente affetto da malattia neoplastica prevista dall'allegato 1, purché opportunamente informato, è libero di accedere al MDB, anche per trattamenti di "prima linea", previa attestazione del medico, che secondo scienza e coscienza se ne assume la responsabilità.

1. 8. Conti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di residenza del paziente.

1. 22. Cè.

Al comma 2, al richiamato allegato 3, sostituire le parole: Marche — Clinica On-

cologica Medica — Ospedale - Torrette di Ancona con le seguenti: Marche — Reparto di Oncologia Ospedale INRCA di Ancona.

1. 11. Conti.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 9. Conti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: con possibilità di deroga limitata a quelli relativi con le seguenti: ed in deroga.

1. 24. Cè.

Al comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1. 23. Cè.

Al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: Il medico curante, qualora il responsabile del centro non intenda applicare il MDB, può indirizzare il paziente ad altro centro fuori dalla regione di residenza oppure può decidere di condurre personalmente lo studio osservazionale avvalendosi dei presidi ospedalieri per il monitoraggio della terapia con oneri a completo carico del Servizio sanitario nazionale.

1. 25. Cè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Nei casi indicati dal precedente periodo il medico curante può, in alternativa, indirizzare il paziente ad un altro centro fuori dalla regione di appartenenza.

1. 36. La Commissione.

Al comma 2, al quarto periodo, sostituire le parole: di cui alla lettera b) del comma 1 con le seguenti: di cui al comma 1.

1. 10. Conti.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: dal centro medesimo sotto la esclusiva responsabilità del medico proponente con le seguenti: dal medico proponente, al quale il centro medesimo fornisce le medicine necessarie per il MDB.

1. 12. Conti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Fino al termine di cui al comma 1 il multitrattamento Di Bella è prescrivibile a totale carico del SSN qualora il medico attesti, in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di qualsiasi altro trattamento con medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati.

Conseguentemente, al comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Sanità.

1. 31. Cè

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Fino al termine di cui al comma 1 il multitrattamento Di Bella è prescrivibile a totale carico del SSN qualora il medico attesti, in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di qualsiasi altro trattamento con medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentato.

Conseguentemente, al comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis* si

provvede mediante l'utilizzo dei fondi raccolti in applicazione del comma 6 del decreto legge 16 giugno 1998, n. 186, i cui effetti prodottisi sono stati fatti salvi dalla presente legge di conversione, nonché, per la rimanente somma residua, mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

1. 32. Cè

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 1998 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, è abrogato.

1. 26. Cè.

Sopprimere il comma 4.

***1. 13. Conti.**

Sopprimere il comma 4.

***1. 27. Cè.**

Sopprimere il comma 6.

1. 14. Conti.

Sopprimere il comma 7.

1. 29. Cè.

Al comma 7, sostituire le parole: 26 miliardi con le seguenti: 36 miliardi.

Conseguentemente, sostituire le parole: allo scopo parzialmente utilizzando per lire 8 miliardi, fino alla fine del comma, con le seguenti: all'uopo utilizzando l'ac-

cantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

1. 15. Lucchese.

Al comma 7 sostituire le parole: per lire 8 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per lire 10 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione *con le seguenti:* per lire 8 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

1. 35. La Commissione.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, fondo speciale, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 18 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, per lire 8 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità e quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7121, fondo sanitario nazionale, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.

1. 35. *(nuova formulazione).* La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Le somme riscosse per effetto del comma 7 sono impiegate per finanziare

progetti di ricerca e prevenzione sulle malattie neoplastiche.

1. 17. Massidda, Baiamonte, Burani Proccaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Le somme riscosse per effetto del comma 7 sono impiegate per finanziare la ricerca, la prevenzione e la cura delle malattie rare.

1. 18. Massidda, Baiamonte, Burani Proccaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Le somme riscosse per effetto del comma 7 sono impiegate per finanziare la ricerca, prevenzione e cura della talassemia, sclerosi multipla e fibrosi cistica.

1. 19. Massidda, Baiamonte, Burani Proccaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Per il periodo di effettuazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali impiegato secondo il multitrattamento Di Bella (MDB) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, nonché in deroga alle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i medicinali del MDB impiegato per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

1. 30. Cè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo finalizzato alla restituzione ai soggetti interessati degli introiti derivanti dagli effetti prodottisi dall'applicazione del presente decreto.

1. 28. Cè.

(A.C. 4996 - sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessò che tutte le regioni italiane hanno più di un centro di spe-

rimentazione del multitrattamento Di Bella, ad eccezione delle Marche, Umbria, Basilicata e Val d'Aosta che ne hanno soltanto uno,

impegna il Governo

a sollecitare le 4 regioni (purché abbiano ricevuto domanda da parte degli IRCCS o reparti di oncologia di poter effettuare la sperimentazione) a concedere la sperimentazione medesima per il multitrattamento Di Bella.

9/4996/1. Conti.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Collegamenti aerei da Reggio Calabria con Bologna e Torino)**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere:

quali siano i motivi per cui non si è provveduto alla istituzione di voli giornalieri di collegamento tra l'aeroporto dello stretto « T. Minniti » di Reggio Calabria e le città di Bologna e di Torino, dal momento che, trattandosi di un aeroporto che viene a coprire un ampio bacino di utenza costituito dalla città e dalla provincia di Reggio Calabria e dalla città e dalla provincia di Messina, oltre che da centri di altre province della Calabria e della Sicilia, non si potranno per l'Alitalia questioni di utenti, e ciò anche in considerazione del fatto che l'aeroporto dello stretto ha fatto registrare, in questi ultimi anni, un'enorme crescita sul piano della presenza di passeggeri;

quali siano stati i criteri di valutazione di ordine economico e le indagini di mercato che hanno consentito la giusta autorizzazione per la linea Lamezia Terme-Torino istituita di recente, mentre altrettanto non si è ritenuto, fino al momento, di dovere fare a favore dell'aeroporto di Reggio Calabria che riveste un'enorme importanza per volume di traffico e per i collegamenti tra un'ampia area

del Mezzogiorno ed il resto dell'Italia e del Mediterraneo.

(2-01017) « Aloï, Valensise ».
(31 marzo 1998)

(Sezione 2 – Realizzazione dell'aeroporto civile di Montichiari-Brescia)**B) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

sul territorio del comune di Montichiari esiste un'area di 345 ettari destinata ad aeroporto militare con piste già realizzate di lunghezza di circa quattro chilometri, più un considerevole fuori pista;

per tale struttura, attualmente inutilizzata, è in previsione la dismissione con lo stanziamento di relativi contributi a fondo perduto;

sono cessate le ragioni strategiche e militari nella sua esistenza (difesa dell'aeroporto di Ghedi da un attacco militare dell'Est);

il suo riutilizzo razionale è quello di trasformarlo in un aeroporto civile o cargo, utilizzando tutte le strutture esistenti, quindi con un minimo intervento economico e senza spreco di denaro pubblico;

già da alcuni decenni è all'uopo costituito il « Consorzio per l'aeroporto civile

di Brescia Montichiari» del quale fanno parte la provincia di Brescia, i comuni di Brescia e Montichiari, la camera di commercio, l'APT;

tutte le realtà economiche bresciane da sempre sentono la mancanza di un aeroporto civile e cargo ed insistono per la sua realizzazione;

l'amministrazione provinciale di Brescia in accordo con il consorzio per l'aeroporto civile di Brescia Montichiari ha predisposto, a suo tempo, uno studio di fattibilità per la realizzazione dell'aeroporto;

la realizzazione di tale struttura non è da considerarsi in concorrenza con gli scali già esistenti, bensì complementare;

nel mese di luglio il consiglio di amministrazione dell'aeroporto Catullo di Villafranca si è detto interessato a questa realizzazione ed ha effettuato un sopralluogo alla struttura esistente, reputando la stessa idonea allo scalo di merci e passeggeri e l'investimento richiesto è di gran lunga inferiore a quello che si dovrebbe sostenere in siti diversi da Montichiari;

l'aeroporto Catullo nel corso del prossimo anno dovrà chiudere il proprio scalo di Villafranca per alcuni mesi al fine di ultimare i lavori già in corso;

in tale occasione, onde evitare sperpero di denaro pubblico e disagi agli utenti del bresciano e delle province limitrofe, si potrebbe utilizzare la struttura esistente a Montichiari anche in considerazione del fatto che l'utilizzo di tale struttura non comporterebbe problemi di viabilità, in quanto la località è ben servita dal sistema autostradale con il casello di Brescia est, già direttamente collegato all'aeroporto senza interessare la viabilità interna dei consumi limitrofi —

che cosa il Governo intenda fare e come si intenda procedere per favorire la realizzazione di un aeroporto civile e merci a Montichiari, che possa divenire

l'indispensabile sostegno per l'economia della provincia e dell'Italia del nord.

(2-00817)

« Fei ».

(11 dicembre 1997)

(Sezione 3 – Passaggio a livello nei pressi dell'ospedale di Busacca di Scicli-Ragusa)

C) Interrogazione:

BORROMETI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

a Scicli (Ragusa) nei pressi dell'ospedale Busacca vi è un passaggio a livello, non custodito e comandato a distanza da un sistema centralizzato, che costituisce grave intralcio per i collegamenti tra la città e l'ospedale;

di recente, a causa di un guasto del comando a distanza, il passaggio a livello è rimasto chiuso per diverse ore, determinando un intralcio, molto grave, alla circolazione, in particolare dei mezzi diretti all'ospedale, comprese le ambulanze che non hanno potuto operare i necessari collegamenti con l'ospedale;

solo l'intervento delle forze dell'ordine ha sbloccato il guasto ed episodi simili si sono più di una volta verificati nel recente passato —

se siano a conoscenza dei fatti susposti, in conseguenza dei quali l'ospedale Busacca di Scicli è rimasto negli ultimi tempi, più volte, isolato;

quali misure intendano adottare per eliminare il detto passaggio a livello, collocato in posizione eccessivamente pericolosa, perché troppo vicino all'ospedale e, nell'immediato, quali provvedimenti intendano assumere per evitare il ripetersi di tali episodi, assicurando il regolare funzionamento del passaggio a livello. (3-01687)

(17 novembre 1997)

(Sezione 4 — Chiusura di un passaggio a livello a Francavilla al Mare-Chieti)

D) Interrogazioni:

SAIA. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Francavilla al Mare (Chieti) ha autorizzato nel 1996, con regolare delibera, la soppressione dell'ultimo passaggio a livello che collega il lungomare cittadino con la strada statale 16 Adriatica;

all'origine di questo provvedimento vi sarebbe l'esigenza da parte delle Ferrovie dello Stato di liberarsi delle tradizionali attività di controllo e gestione delle biglietterie di stazione, dei sistemi di controllo e dei passaggi a livello, il tutto in un più ampio scenario di ridimensionamento dei costi di gestione che rendono le ferrovie italiane tra le più insicure in Europa e nel mondo;

la soppressione dell'ultimo passaggio a livello di Francavilla verrebbe rappresentata come un'esigenza di progresso e di sicurezza;

ciò non appare sufficiente a giustificare un intervento che avrebbe i seguenti inconvenienti:

a) a Francavilla esistono già 8 sottopassaggi che vanno dai 2 a 3,5 metri di altezza;

b) ogni qualvolta che si verificano delle precipitazioni meteorologiche di una certa entità i sottopassaggi si allagano e non è possibile attraversare la ferrovia se non dall'ultimo passaggio a livello rimasto. A tale proposito è opportuno precisare che molte scuole materne, elementari e medie si trovano sul versante mare, il che crea seri problemi per gli alunni che abitano sul versante a monte e che rimarrebbero bloccati quando tutti i sottopassaggi risultano allagati, se venisse soppresso l'unico varco rimasto che è il passaggio a livello in questione;

c) l'altezza degli attuali sottopassaggi e di quello da realizzare non consente il transito di mezzi di una certa altezza che per attraversare la ferrovia dovrebbero fare il giro dal porto di Pescara (circa 10 chilometri);

d) da un'inchiesta fatta tra i cittadini ed i commercianti nelle strade adiacenti al passaggio a livello, sono emersi pareri unanimi circa l'inutilità di un ulteriore sottopassaggio che penalizzerebbe ulteriormente sia la sicurezza stradale (in quanto non esistendo più il passaggio a livello le automobili aumenterebbero la loro velocità), sia il commercio (in quanto l'aumento del traffico veicolare e della velocità ridurrebbero notevolmente la possibilità di sosta);

e) la realizzazione di un sottopassaggio ferroviario, anche se a totale carico delle Ferrovie dello Stato, contrasterebbe fortemente con l'ormai prossimo arretramento del tracciato ferroviario;

il territorio, dopo l'arretramento della ferrovia, resterebbe irrimediabilmente devastato;

lo stesso sindaco di Francavilla avrebbe espresso la disponibilità a recedere rispetto a decisioni già prese in consiglio comunale, ove peraltro nella maggioranza il voto non è stato unanime, nel caso che le Ferrovie dello Stato dovessero desistere dalla decisione di chiudere il passaggio a livello —:

se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ritenga opportuno intervenire presso le Ferrovie dello Stato affinché, anziché chiudere definitivamente il passaggio a livello in parola, venga realizzato un soprapasso pedonale costituito di materiale amovibile (prefabbricati in carpenteria metallica), sia realizzata la chiusura del passaggio a livello con una cancellata chiusa con catenaccio che possa essere aperta dai vigili urbani o dal personale delle Ferrovie dello Stato ogni qualvolta fosse necessario per assicurare il transito in particolari circostanze, come quelle su riportate, tenendo anche conto

del fatto che c'è già un sottopasso a 100 metri a nord ed uno 200 metri a sud del passaggio a livello in parola;

per quale motivo, mentre altre città che sono nelle stesse condizioni, sempre sulla costa adriatica, hanno deciso di preservarsi una via di fuga in superficie lasciando quindi almeno un passaggio a livello esistente nel centro cittadino, ciò non avvenga a Francavilla al Mare;

se non si ritenga più utile che il forte risparmio economico derivante dalla non realizzazione del sottopassaggio venga utilizzato dalle ferrovie per migliorare i sottopassaggi già esistenti, eliminando definitivamente il problema degli allagamenti quando piove;

quali decisioni intenda assumere il Ministro dei trasporti e della navigazione nel merito della questione e, in particolare, se non ritenga opportuno inviare una ispezione ministeriale *in loco* per valutare seriamente le questioni che sono state esposte, al fine di evitare che venga messo in atto dall'ente Ferrovie dello Stato un intervento costoso, inutile, devastante sul piano ambientale, dannoso e, in taluni casi, persino pericoloso per gli abitanti della cittadina che, in talune circostanze, si vedrebbero preclusa ogni via di collegamento con altre zone della città. (3-02644)

(13 luglio 1998)

(ex 4-14503 del 16 dicembre 1997)

SAIA. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

con precedente interrogazione, n. 4-14503 del 16 dicembre 1997 si segnalava il fatto che le Ferrovie dello Stato Spa avevano in programma la soppressione dell'ultimo passaggio a livello nel comune di Francavilla al Mare (Chieti), che collega il lungomare cittadino con la strada statale 16 Adriatica e, conseguentemente, la costruzione di un sottopassaggio;

nella citata interrogazione si citavano i numerosi problemi che avrebbe comportato la chiusura del passaggio a livello e si

chiedeva al Governo di invitare le Ferrovie dello Stato Spa a riconsiderare la suddetta decisione;

ora, a distanza di sei mesi, le Ferrovie dello Stato Spa si accingono a procedere ai lavori con le prevedibili gravi conseguenze che ciò comporterà;

contro tale decisione vi sono già state numerose prese di posizione di cittadini, ambientalisti e forze politiche locali —:

se il Governo, alla luce di quanto esposto, non ritenga opportuno intervenire, sentite le Ferrovie dello Stato Spa, perché sospenda l'inizio dei lavori e perché l'opportunità della loro esecuzione venga attentamente rivalutata, anche alla luce delle considerazioni esposte nella premessa e nella precedente interrogazione, coinvolgendo l'amministrazione comunale e le forze politiche e sociali del comune di Francavilla al Mare (Chieti). (3-02465)

(3 giugno 1998)

(Sezione 5 — Acna di Cengio)

E) Interpellanza e interrogazioni:

Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

in relazione alla nota vicenda relativa allo smaltimento dei rifiuti siti nei *lagoons* dell'Acna di Cengio sono stati impiegati enormi quantità di tempo e di denaro;

le conclusioni delle commissioni tecnico-scientifiche e parlamentari hanno sempre concluso privilegiando l'utilizzazione del RE.SOL. come la più valida delle soluzioni;

nonostante ciò, il Ministro dell'ambiente Edo Ronchi ha privilegiato una soluzione alternativa che non trova d'accordo né il comune di Cengio, né la regione Liguria, né i sindacati;

tale decisione, individuata nel trattamento di essiccazione, prevede tempi lunghissimi e costi elevatissimi, così da ritenere ragionevolmente che, in realtà, ci si trova di fronte ad un ulteriore rinvio alle attese dei cittadini e dei lavoratori;

la questione non deve essere esclusivamente decisa dal Ministro dell'ambiente, in relazione alla cui materia è stato espresso recentemente un favorevole parere del VIA, ma appare soprattutto di competenza del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'industria —:

se i Ministri intervengano in merito alla decisione che deve essere presa esprimendo la propria opinione in relazione ad una annosa questione che, se ancora rinviata, può avere gravissime conseguenze economiche, lavorative ed ambientali.

(2-00170)

« Nan ».

(9 settembre 1996)

NAN. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 giugno 1997 è stata trasmessa alla VIII Commissione-ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati la relazione redatta dalla commissione mista tecnico-scientifica sui problemi dell'Acna di Cengio;

da tale documento emerge che: *a)* la commissione ha svolto cinque riunioni (pagina 3); *b)* per l'indagine sono state interpellate due sole ditte; *c)* la Commissione non ha potuto procedere ad una esaustiva analisi del mercato in relazione all'individuazione di tecniche idonee allo smaltimento dei reflui ritenuti nei lagunaggi (pagine 10 e seguenti) —:

quali siano le due ditte interpellate per l'indagine in oggetto;

quali criteri siano stati adottati per l'individuazione ed il riconoscimento delle due ditte interpellate;

se corrisponda al vero che una società americana ha svolto uno studio per i reflui

contenuti nei *lagoons* presso l'Acna di Cengio e, in caso affermativo, quale sia la società che abbia svolto tale studio, chi abbia disposto l'incarico peritale e a quali specifiche conclusioni sia giunto detto studio. (3-02640)

(10 luglio 1998)

(ex 5-02725 del 16 luglio 1997)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nella dodicesima legislatura fu istituita una commissione parlamentare di inchiesta sullo stabilimento Acna di Cengio (Savona), che ha verificato in particolare il procedimento Re.Sol. (recupero solfati), con relative conseguenze inquinanti nella val Bormida e zone adiacenti;

la Commissione ha attivamente operato fino alla fine della legislatura, interrompendo quindi la sua attività;

la sospensione è intervenuta nel momento in cui si arrivava a concrete conclusioni operative ed erano state avviate numerose operazioni di monitoraggio ambientale;

nel frattempo, nella zona è tuttora importante la verifica sulle potenzialità, le opportunità, i rischi e le conseguenze dell'impianto Re.Sol. e in merito prosegue vivace il dibattito nella pubblica opinione;

il Ministero dell'ambiente in questi ultimi mesi ha continuato iniziative proprie sia sull'impianto Re.Sol. che per la bonifica del sito Acna;

l'interrogante ritiene che sia necessario che venga ricostituita al più presto la Commissione predetta, perché possa concludere il suo lavoro —:

quali siano state nel dettaglio le iniziative attivate dal Ministero dell'ambiente in questi ultimi mesi;

se si sia giunti ad elaborare una strategia sia nei riguardi del procedimento Re.Sol. che nei rapporti con l'Acna e società collegate;

se siano stati avviati studi di fattibilità e piani finanziari per affrontare la questione;

se non ritenga che la questione Acna debba restare di massima visibilità esterna e non sia questo problema uno dei più importanti a dover essere affrontati con la massima urgenza;

se risponda al vero che nelle ultime settimane sia iniziata una campagna epidemiologica di controllo tra ex dipendenti dell'Acna. (3-00502)

(27 novembre 1996)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da anni è vivace la discussione intorno all'inquinamento ambientale causato dall'Acna di Cengio (Savona) e sue ripercussioni su tutto il bacino della Valle Bormida;

infiniti sono stati gli accadimenti di questi anni che sembravano però avviarsi alla soluzione finale della bonifica del sito, anche a seguito della relazione della commissione tecnico-scientifica istituita da questo ministero che, tra l'altro, sottolineava l'esistenza di soluzioni alternative all'impianto Re-Sol;

alcuni mesi fa il Ministro dell'ambiente aveva predisposto una « bozza di protocollo di intesa » tra le parti che aveva sostanzialmente trovato un accordo generale e la stessa regione Piemonte, attraverso una determinazione del suo Consiglio regionale, l'aveva recepita all'unanimità, sollevando solo proposte di modifiche marginali;

invece, nelle ultime settimane, si assiste ad un sostanziale voltafaccia da parte del ministero e ad un contemporaneo diverso atteggiamento della Enichem che, anziché procedere nell'ottica della chiusura dello stabilimento di Cengio o di una sua profonda revisione sembra puntare ad una dismissione degli impianti per riprendere, rafforzandola, la produzione chimica in Val Bormida;

intanto, sostanzialmente senza autorizzazione, prosegue uno sversamento di oltre due metri cubi l'ora di residui di lavorazione nei *lagoons* di Cengio a perpetuare la criticità della situazione —:

quale sia l'esatta situazione — a livello ministeriale — di questa annosa vicenda, se vi siano fatti nuovi;

se sulle posizioni del ministero pesino o meno in misura determinanti le pressioni politiche dei democratici di sinistra di Savona, da sempre fautori di una continuità degli impianti;

come intenda rapportarsi la Enichem dal punto di vista di un rilancio del Re-Sol e/o di una vendita degli impianti, come già avvenuto in altre parti d'Italia per stabilimenti di forte impatto ambientale. (3-02406)

(25 maggio 1998)

MUZIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione parlamentare d'inchiesta istituita nella XII legislatura sulle vicende dell'Acna di Cengio non ha potuto concludere i propri lavori per lo scioglimento anticipato delle Camere;

l'interrogante ritiene utile riportare alcuni stralci tratti dalla conclusione della perizia resa in sede di incidente probatorio nell'ambito del provvedimento penale relativo alla questione in oggetto, conferita dalla dottoressa Maura Macciò in data 29 luglio 1996 per l'ufficio del giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Savona; tale perizia è rivolta all'accertamento da parte dei periti — esaminati gli atti, ispezionati i luoghi e compiuto ogni accertamento ed operazione tecnica ritenuta necessaria, compresa l'eventuale acquisizione di atti presenti presso le pubbliche amministrazioni, nonché fornite dalle parti — dell'eventuale presenza, del punto di recapito e della provenienza del percolato e della sua riconducibilità per localizzazione, natura e composizione, alle aree di pertinenza e/o alla produzione

dello stabilimento dell'Acna chimica organica di Cengio, nonché di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del giudizio —:

in base agli atti presenti nel fascicolo processuale, a quelli acquisiti nel corso dei sopralluoghi effettuati presso l'insediamento Acna di Cengio, agli elementi emersi negli scavi effettuati, ed ai risultati delle analisi svolte sui campioni prelevati nel corso della presente indagine in relazione ai quesiti posti, si può concludere come segue. (...)

Individuato così l'insediamento Acna nel suo complesso, è necessario evidenziare quali sono gli scarichi che originano o possono originare dallo stesso, tutti assoggettati al regime previsto dalla legge del 10 maggio 1976, n. 319: uno scarico puntiforme perfettamente individuato è quello proveniente dal depuratore che si immette direttamente nel Bormida nella sua riva destra; un altro scarico possibile, oggetto della presente indagine, è il percolato della discarica presente nell'area di pertinenza Acna che si disperde nel suolo circostante la discarica ed attraverso questo nelle acque del fiume Bormida direttamente o, in regime di secca, attraverso le sue acque di subalveo; un terzo scarico infine, anch'esso oggetto della presente indagine, è quello che può derivare da eventuali perdite presenti sul fondo o sulle pareti delle lagune di stoccaggio dei rifiuti liquidi.

Proprio a questi due ultimi possibili scarichi si riferisce il primo quesito posto, concernente l'eventuale presenza, il punto di recapito e la provenienza del percolato e la sua riconducibilità per localizzazione, natura e composizione, alle aree di pertinenza e/o alla produzione dello stabilimento dell'Acna chimica organica di Cengio.

Relativamente alla presenza ed al punto di recapito, si può rispondere come segue.

L'indagine svolta ha evidenziato che dalla discarica di rifiuti presente nell'area di pertinenza Acna, si generi un percolato contaminato dai rifiuti interrati che, superata la barriera di intercettazione ed il muro di cinta dello stabilimento Acna, si riversa nel suolo e da qui nel fiume Bormida, attraverso le acque di subalveo.

Tale sversamento è più evidente e diretto nel periodo secco.

Questo percolato, come dettagliato nello specifico capitolo, è stato posto in evidenza lungo il muro di cinta dello stabilimento, nell'area a monte dello scarico del depuratore.

La fuoriuscita si realizza sia in modo puntuale che in modo diffuso; quella puntuale avviene attraverso un barbacane, presente nel muro di cinta dello stabilimento a circa 1 metro di altezza dal livello della falda di subalveo, in equilibrio con il fiume Bormida, quando esso non è in piena, e scorre nel suo alveo naturale.

Alla medesima altezza del barbacane, sono presenti le percolazioni diffuse lungo il muro, che si manifestano sotto forma di gocciolii e/o ruscellamenti emergenti dal paramento del muro di cinta.

Lo scarico del barbacane che, a differenza delle fuoriuscite di percolato diffuse, è stato lasciato permanentemente allo scoperto nel corso della presente indagine, è risultato sempre attivo durante tutto il periodo della sua messa in luce, (dal 22 ottobre 1996, sino al 12 dicembre 1996, giorno della ultima osservazione e prelievo campioni). Ed è stato perciò oggetto di ripetuti campionamenti nel tempo, (precisamente campione n. 16818/1 del 22 ottobre 1996, n. 16820/2, del 23 ottobre 1996 e campione 19729/barbacane/1/2/5 del 12 dicembre 1996).

Relativamente alle caratteristiche dello scarico del barbacane, si devono evidenziare i seguenti elementi:

il fatto che la fuoriuscita di liquidi sia perdurata per giorni fa escludere che tale fuoriuscita fosse dovuta esclusivamente dalla cessione del liquido penetrato nel barbacane in una precedente piena, d'altra parte la fuoriuscita era presente fin dalla sua messa in luce e quindi essa era del tutto spontanea e fisiologica del sistema; anche il muro adiacente al barbacane, pur se privo di qualsiasi apertura che poteva aver permesso l'infiltrazione dell'acqua del Bormida evidenziava, come detto, una costante, diffusa percolazione;

le caratteristiche del liquido sono del tutto differenti da quelle delle acque del fiume Bormida;

anche le acque di infiltrazione provenienti dal subalveo del fiume Bormida che si infiltrano dalla riva destra dello stesso, traversando sia il terreno naturale che eventuali rifiuti scaricati in passato, ancora rilevabili, presentano caratteristiche, che pure se non di acqua naturale, certamente sono risultate meno inquinate di quelle che percolano dall'interno della pertinenza Acna verso l'esterno;

dagli atti esaminati e dalle foto allegare agli stessi si rileva che nel punto dove è stato portato alla luce il barbacane, in passato, sin dal 1991, erano presenti dei liquidi che, affiorando dal terreno, ristagnavano in superficie, dei quali sono stati effettuati nel tempo, da parte della Usl, numerosi campionamenti;

il liquido che fuoriesce dal barbacane, è una miscela di liquido e di solidi in parte miscelati ed in parte trasportati, la scovolinatura realizzata nel secondo sopralluogo al barbacane, lungi d'alterare il foro di uscita in muratura con finestra in legno, lo ha semplicemente, anche se in modo parziale, liberato dal materiale fangoso che fuoriusciva insieme con il liquido;

il volume del terreno presente nell'area retrostante il muro di cinta, dove è collocato il barbacane, e la barriera di contenimento della discarica è del tutto trascurabile, come evidenziato dalla planimetria e sezione dei luoghi all'altezza del barbacane;

il terreno posto alla spalle del muro di cinta ed antistante la barriera di contenimento non presenta tracce di contaminazione come si rileva dalle stratigrafie e dalle risultanze analitiche del Pmp di Savona e dell'Arpat di Firenze;

il livello del pozzo P3, posto all'interno della barriera di contenimento, evidenzia un livello superiore alla quota del barbacane, si veda precedente sezione;

il liquido contenuto nel pozzo, che è posto alle spalle del barbacane, presenta caratteristiche simili a quelle del liquido del barbacane.

Tutte queste circostanze fanno escludere che il liquido che proviene dal barbacane sia costituito dalle acque di intrusione del fiume Bormida immesse nel terzapieno, nel periodo di piena (che si è avuta il 16 ottobre 1996, e che è durata poche ore), e che la contaminazione del liquido derivi dal materiale presente, tra il muro e la barriera di contenimento della discarica, e dimostrano come il liquido che fuoriesce dal barbacane proviene dall'interno dell'area della discarica e comunque certamente dall'area di pertinenza Acna (...)

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito concernente la provenienza del percolato e la sua riconducibilità per localizzazione, natura e composizione, alle aree di pertinenza e/o alla produzione dello stabilimento Acna si è proceduto al prelievo del liquido che percolava dal muro esterno, nonché al campionamento ripetuto nel tempo del liquido che fuoriusciva dal barbacane, si è proceduto inoltre al campionamento ed alla misura del livello del liquido presente nei piezometri ubicati sia all'interno che all'esterno della barriera di contenimento della discarica, e alla misurazione dei livelli di alcuni dei piezometri posti tra la barriera di contenimento ed i sistemi di drenaggio.

D'altra parte, poiché le lavorazioni svolte attualmente presso l'impianto dell'Organich Chemicals Srl rappresentano solo una parte di quelle precedentemente svolte, gli inquinanti emessi attualmente sono compresi tra quelli che erano emessi anche in precedenza e pertanto le lavorazioni attuali non possono essere utilizzate come indici di scarico e di infiltrazioni recenti.

Relativamente alla possibile origine del percolato che fuoriesce dalla discarica presente nell'insediamento Acna esso come in tutte le discariche è rappresentato:

dal liquido di percolazione alimentato dalle acque piovane che insistono sull'area della discarica;

dal liquido che si genera dai rifiuti accumulati nella discarica stessa;

dalle possibili acque sia sotterranee che superficiali che si infiltrano da monte nell'area della discarica.

Nel caso specifico si può escludere, considerato il tempo trascorso dalla messa in discarica dei rifiuti e della natura degli stessi, che sia ancora presenta la componente di percolato determinata dal liquido contenuto originariamente nei rifiuti.

Anche la componente determinata dalle acque piovane che insistono sull'area della discarica, si ritiene che possa ritenersi del tutto trascurabile.

Rispetto al volume della stessa, la superficie praticabile e permeabile alle acque piovane, non occupata da altri impianti e infrastrutture, si può considerare infatti del tutto ridotta.

La componente preponderante di liquido di alimentazione del percolato è invece rappresentata dalle acque naturali che si infiltrano da monte nel sottosuolo della discarica.

Queste acque di infiltrazione hanno una duplice origine, la prima è rappresentata, a monte, dalle acque del fiume Bormida, pensile rispetto alla quota dello stabilimento, che tendono ad invadere il sottosuolo della discarica da monte, sia come acque di subalveo che come acque superficiali, specie in occasione delle piene.

Tale tendenza si ritiene che sia anche accentuata dal fatto che l'originario corso del fiume Bormida interessava proprio l'area dove ora è presente la discarica e solo una sua successiva deviazione artificiale lo ha portato a scorrere nell'attuale posizione.

Inoltre il livello naturale del fiume è stato modificato a seguito della realizzazione di una serie di briglie interposte lungo il corso che hanno sia innalzato il livello di base dell'alveo a monte, rallentando la velocità di scorrimento delle acque, ed esteso la

superficie bagnata dell'alveo, aumentando così l'infiltrazione efficace nell'area alluvionale del corso d'acqua.

Abbiamo quindi che le acque del fiume Bormida con intensità diverse in relazione alla loro portata, penetrando da monte, dove non esiste alcun sistema di protezione della discarica e dell'intero insediamento, vengono ad imbibire i rifiuti discaricati, che cedono poi progressivamente nel tempo il liquido trattenuto.

Infatti, come descritto nello specifico capitolo, la barriera di contenimento lo circonda solo sul lato valle, lungo il corso del fiume Bormida, e risale soltanto per circa 100 metri, a nord, lungo il percorso dell'asse ferroviario Torino-Savona.

La cessione del liquido sarà maggiore o minore in funzione del gradiente del livello dell'acqua all'interno della discarica rispetto a quello esterno delle acque superficiali e sotterranee del fiume Bormida a valle della discarica.

Quando il livello interno è superiore si avrà una vera e propria fuoriuscita del liquido, dall'interno verso l'esterno, nel caso di parità di livello, data la diversa composizione chimica del liquido interno rispetto a quella del liquido esterno, si potrà avere una diffusione del liquido dall'interno verso l'esterno.

Quando invece, sempre nel tratto a valle della discarica, il livello esterno dell'acqua è superiore a quello interno, potranno aversi delle infiltrazioni di liquido dall'esterno verso l'interno, solo in presenza di fessurazioni della barriera.

Nella zona dove è stato messo a nudo il barbacane sarà invece comunque possibile, per il diverso gradiente, solo un passaggio del liquido dall'interno verso l'esterno.

Per quanto riguarda invece le altre acque che possono infiltrarsi nel sottosuolo, provenendo dai rilievi posti sul lato di monte della discarica, non essendovi su questo lato alcuna barriera di intercettazione, potranno penetrare più o meno nel sottosuolo della discarica in funzione della maggiore o minore facilità di deflusso.

Anche la fuoriuscita del percolato alimentato da questo tipo di acque di infiltrazione come percolato seguirà le stesse

regole, sopra evidenziate, per le acque del fiume Bormida penetrate da monte nel sottosuolo della discarica.

Se queste sono le possibili modalità di formazione del percolato, e sono quelle normali che si possono avere in una qualsiasi discarica, è però da sottolineare come la situazione reale della discariche Acna è resa più complessa da altre variabili in essa presenti.

Infatti, come detto, la superficie della discarica, come in generale avviene, non è libera da altri impianti, ma, nel caso specifico, è sede di impianti di lagunaggio di liquidi e di impianti ed infrastrutture di servizio, quali strade e fognature, dell'impianto industriale Acna.

Tale particolare condizione determina che vi possano essere altri contributi al percolato della discarica, rappresentati da possibili perdite dei bacini e delle fognature.

I contributi in questo caso non deriveranno perciò dalle acque naturali, quindi non particolarmente inquinate, ma da liquidi inquinati.

Tali liquidi, infiltrandosi attraverso i rifiuti scaricati, interessandoli in modo diverso, in funzione dello spessore e dell'area di discarica interessata, o liscivando i rifiuti che incontrano, modificano ulteriormente le loro caratteristiche chimico fisiche. Anche per questi liquidi di infiltrazione, le modalità con cui defluiscono in seno alla discarica e percolano al di fuori di essa, saranno del tutto simili a quelle descritte per le altre acque naturali penetrate nella discarica.

Unica differenza sarà che tali liquidi sono già inquinati e che anche la loro fuoriuscita dagli impianti originari, fognature e lagune, sarà in funzione della quantità di liquido contenuto nella discarica e quindi della pressione idrostatica presente nei rifiuti circostanti le lagune.

Questa è la situazione (naturale) fisiologica della circolazione del liquido nella discarica e da questa verso l'esterno; essa è stata però poi modificata artificialmente scavando in essa dei pozzi, per captare il liquido presente nella discarica.

I pozzi installati dall'Acna, lungo le barriere di contenimento, da cui viene emunto il liquido, sono in tutto, come riportato nel disegno allegato all'attività peritale del giorno 11 dicembre 1996, n. 61.

Questi pozzi, realizzando un prelievo artificiale del liquido presente all'interno della discarica, vengono di fatto a ridurre la quantità di liquido che potrebbe fuoriuscire naturalmente da essa come percolato.

È evidente che, solo se la portata dell'acqua prelevata dai pozzi fosse uguale a quella in ingresso al sistema, e questo fosse perfettamente stagno, avremmo una situazione di percolato assente in uscita e che tale situazione ideale di equilibrio non sia stata raggiunta è evidente da vari elementi, il primo dei quali è il fatto che la presente indagine, come già descritto, ha posto in evidenza come la barriera di contenimento della discarica non è stagna, ma presenta varie perdite.

Ulteriori elementi fanno escludere che il liquido presente nella discarica sia integralmente evacuato mediante pompaggio. (...)

In relazione alla parte del quesito posto, concernente la natura e la composizione del percolato, si può concludere che esso per queste caratteristiche è riconducibile all'area di pertinenza Acna.

Al fine di rispondere compiutamente al quesito è necessario determinare se tale percolato abbia come unica origine le acque che, infiltrate da monte, sia dal lato ferrovia, che dall'alveo del fiume Bormida, particolarmente dal lato orientale, penetrano poi nella discarica eluendo gli inquinanti in essa presenti, trasferendoli all'esterno attraverso le fessurazioni della barriera di intercettazione, o esso sia anche generato dai liquidi inquinanti fuoriusciti dagli impianti di stoccaggio e collettamento degli stabilimenti Acna.

Per rispondere a quest'ultima parte del quesito, si è potuto far riferimento esclusivamente ai risultati delle analisi svolte sui diversi campioni del percolato fuoriuscente dal muro di cinta, e del liquido presente

nei piezometri e nei pozzi di pompaggio posti all'interno ed all'esterno dell'area di pertinenza Acna.

Nell'esame di questi dati, si è anche tenuto conto dei risultati e delle conclusioni delle precedenti indagini svolte, in particolare dell'ultima disposta dalla Camera dei deputati.

La comparazione di tali dati permette di evidenziare come il liquido che fuoriesce come percolato dall'area di pertinenza Acna, anche se contiene in generale il medesimo tipo di inquinanti, è però di due tipologie.

La prima, caratterizzata da pH alcalino, concentrazione di COD variabile da 8.000 a 10.500 mg/l, solfati (come $\text{SO}_4=$) da 9.000 a 13.000 mg/l, ed elevata concentrazione di betanaftolo (valori riscontrati nella presente indagine), presenta una marcata somiglianza con le caratteristiche del liquido stoccato nei *lagoons*, mentre la seconda tipologia presenta un pH approssimativamente neutro ed un COD notevolmente più basso del primo, da qualche decina di mg/l a valori di 1.500 mg/l.

Tale diversità di percolato fa ragionevolmente ipotizzare che il primo tipo di percolato, precisamente quello riscontrato nel pozzo P3 e quello che si riscontra normalmente nei piezometri BP35 e BP30, nonchè, in particolare, quello che fuoriesce dal barbacane e dalle altre emergenze del muro perimetrale, derivi o comunque sia notevolmente influenzato dalla presenza di una fuoriuscita di liquido dai *lagoons* o dalle condotte di scarico e che quindi non sia costituito dalle acque naturali che percolano attraverso la discarica ma da quelle provenienti dagli impianti a servizio dello stabilimento Acna, a differenza del liquido di percolato riscontrato negli altri piezometri indagati, che si ritiene derivi esclusivamente o comunque principalmente dalla percolazione delle acque naturali nei rifiuti presenti nella discarica.

Tale situazione permette di rispondere affermativamente all'ultima parte del quesito in relazione al fatto che il percolato, oltre a provenire dall'area di pertinenza Acna come percolato della discarica in essa presente, deriva anche dalla produzione

dello stabilimento Acna come liquido che fuoriesce dalla laguna o dalle condotte fognanti.

Il percolato che fuoriesce dall'area di pertinenza Acna, indipendentemente che provenga dall'impianto di discarica, dalle lagune e dalle condotte a servizio della produzione dello stabilimento Acna, ha determinato e determina degli scarichi sia puntuali che diffusi, sia diretti che indiretti nelle acque del fiume Bormida e nel suolo senza che per essi sia stata richiesta la prevista autorizzazione allo scarico, nè che quindi, per essi, questa sia stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Inoltre tali scarichi presentano concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai limiti previsti dall'articolo 21, III comma della medesima legge, come modificato dalla legge del 17 maggio 1995, n. 172, anche in considerazione del fatto che nello scarico sono risultati presenti oltre i limiti fissati le concentrazioni dei parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile di cui al numero 4 del documento della delibera interministeriale del 30 dicembre 1980.

Tale situazione degli scarichi presente, anche prima del gennaio 1994, durante la gestione Acna chimica organica Spa, si è protratta anche successivamente, sino al periodo della presente indagine, durante la gestione Acna chimica organica in liquidazione.

Si ritiene ancora doveroso evidenziare le notevoli portate di acqua utilizzata e scaricata nello stabilimento Acna, gran parte della quale costituita da acqua pulita, come quella di raffreddamento (circa 1.400 mc/h).

Tali acque pulite, mescolate con le acque effettivamente di processo e di percolamento, in un rapporto 1:4, determinano di fatto una apparente depurazione dello scarico, le cui concentrazioni di inquinanti vengono ad essere invece ridotte di circa quattro volte in conseguenza del processo di diluizione —:

quali misure intenda adottare il Governo per la bonifica del sito industriale dell'Acna, che si pone ormai come indi-

spensabile ed indilazionabile per evitare, come anche rilevato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta della XII legislatura, « un disastro ecologico di impressionanti proporzioni »;

come intenda il Governo rispondere concretamente alle richieste e alle iniziative delle istituzioni, amministrazioni e popolazioni locali per il risanamento della Val Bormida, a fronte delle diverse azioni che egli stesso ha prodotto senza finora arrivare alla bonifica necessaria;

come intenda il Governo, per intraprendere le complesse azioni di risanamento e di bonifica ambientale, coinvolgere le amministrazioni locali e le organizzazioni della società civile della Val Bormida, dove la riduzione delle attività industriali ha prodotto e continua a produrre gravi difficoltà sociali;

quali atti si intendano predisporre per far cessare immediatamente le produzioni Acna. (3-02634)

(10 luglio 1998)

(ex 5-01535 del 4 febbraio 1997)

MUZIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la regione Piemonte ha rappresentato ai parlamentari piemontesi che recentemente il Ministro Ronchi aveva dato un impulso all'annosa vicenda Acna, in esito al quale la popolazione della Valle Bormida, gli enti locali e la regione osavano sperare in una positiva conclusione;

con provvedimento 3 giugno 1997, n. 2778 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei beni culturali ed ambientali, ha espresso giudizio negativo circa la compatibilità ambientale dell'impianto Re-sol;

la Commissione tecnico-scientifica istituita dal decreto ministeriale ambiente del 28 marzo 1997, in esecuzione della risoluzione parlamentare 5 dicembre 1996, ha consegnato al Ministro Ronchi in data 10 giugno 1996 e 15 novembre 1997 le proprie conclusioni in merito ai punti ri-

spettivamente *a), b), c), d)* ed *e)* del citato decreto ministeriale;

le due relazioni e la documentazione raccolta testimoniano, tra l'altro, l'esistenza di soluzioni alternative all'impianto Re-sol;

da ultimo il Ministro dell'ambiente ha predisposto e sottoposto all'esame del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del ministero della sanità, della regione Liguria, della regione Piemonte, dell'Enichem spa, dell'Acna in liquidazione e della Organic Chemical srl, una « bozza di protocollo di intesa » tra le parti finalizzato ad avviare forse definitivamente a soluzione l'annosa vicenda Acna;

su tale bozza di protocollo di intesa il consiglio regionale piemontese con specifico ordine del giorno n. 715 votato all'unanimità in data 4 marzo 1998, si è espresso favorevolmente con l'introduzione di alcune modifiche che peraltro non hanno incontrato alcuna obiezione da parte delle altre amministrazioni centrali dello Stato;

nell'ultima riunione del 16 aprile 1998 convocata dal Ministro Ronchi si è notato un preoccupante disimpegno, innanzitutto da parte di Enichem, ma anche da parte di altri soggetti coinvolti che parrebbe rilanciare lo stesso Re-sol e, mediante la vendita dell'attuale stabilimento produttivo, la stessa produzione chimica nella Valle Bormida —:

quali atti intenda predisporre per impedire il rilancio del Re-sol ed evitare al tempo stesso che operazioni di dismissione da parte di Enichem realizzino piattaforme per lo smaltimento e la lavorazione di rifiuti speciali e/o tossico/nocivi nella Valle Bormida già colpita dall'inquinamento dell'Acna. (3-02635)

(10 luglio 1998)

(ex 5-04490 del 25 maggio 1998)

ARMOSINO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'area dello stabilimento Acna C.O. in liquidazione in Cengio (Savona) è caratte-

rizzata dalla presenza nel sottosuolo di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti industriali, classificabili, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive norme attuative, come rifiuti speciali ed in buona parte come rifiuti tossico-nocivi, contaminati anche dalla presenza di policlorodibenzodiossine, così come rilevato dallo stesso Istituto superiore di sanità nel suo rapporto intermedio del giugno 1991;

l'ingressione costante e continuativa nel terreno contaminato di acque meteoriche e di falda associate a eventuali perdite nel circuito fognante e produttivo dello stabilimento, comporta la formazione del cosiddetto « percolato », liquido di colore scuro e odore nauseabondo, caratterizzato da un elevato tenore di inquinamento a causa della presenza di una miscela di decine di sostanze chimiche, presenti anche in fase solida;

almeno a partire dal mese di aprile dell'anno 1988 fino al corrente anno, è stata documentata la presenza costante di percolato in determinati punti all'esterno delle opere di contenimento realizzate dall'Acna, come risulta da innumerevoli denunce regolarmente verbalizzate presentate nel tempo da amministrazioni e abitanti della Valle Bormida, associazioni locali e associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale;

nell'ambito del procedimento giudiziario n. 12944/96 aperto dalla pretura circondariale di Savona nei confronti di diversi dirigenti dell'Acna è stata disposta dal Gip una perizia avente come obiettivo l'accertamento della « ... eventuale presenza, il punto di recapito e la provenienza del percolato e la sua riconducibilità per localizzazione, natura e composizione ... »;

nell'ambito del sopraccitato procedimento penale è stato aperto un incidente probatorio, a causa della irripetibilità delle prove, sondaggi, prelievi di campioni, eccetera, da effettuarsi in determinate zone lungo il perimetro dello stabilimento, necessario per poter rispondere al quesito posto dal Gip di Savona;

il sopralluogo peritale stabilito per la data del 5 settembre 1996 è stato revocato con un telegramma dai periti, nominati dal Gip dottor Sanna e Iacucci;

nel corso della mattinata del 25 settembre il geologo Giovanni Carlo Ghione, in veste di consulente nel procedimento in questione, incaricato dal comune di Alessandria, ha appurato che presso l'area oggetto degli accertamenti peritali, la società Acna avrebbe intrapreso opere di scavo e sbancamento che potrebbero determinare (o addirittura hanno già determinato) significative alterazioni dei luoghi oggetto di indagine peritale;

le opere in questione così come la presenza del percolato all'esterno delle opere di contenimento sono state documentate visivamente con ripresa filmata e con una perizia asseverata con giuramento dal sopraccitato consulente del comune di Alessandria;

i legali dei comuni di Acqui Terme, Cortemilia, Sezzadio, Castelspana e Melazzo, persone offese nell'ambito del procedimento suindicato, in data 27 settembre 1996, hanno richiesto al Gip e al pubblico ministero presso la pretura circondariale di Savona, l'immediata sospensione dei lavori descritti nella perizia asseverata;

in data 26 settembre 1996 nell'incontro tenutosi presso il ministero dell'ambiente con rappresentanti istituzionali e tecnici della regione Piemonte è stata consegnata copia del video e della relazione di cui sopra;

gli abitanti della Valle Bormida, a causa di quello che si potrebbe configurare di fatto come un « inquinamento » delle prove da parte dell'Acna, potrebbero intraprendere iniziative forti di mobilitazione e protesta per difendere il proprio diritto all'ambiente e alla salute, nonché ad una giustizia equa, diritti troppo spesso negati agli stessi;

ancora in data 3 ottobre 1996 i sopraccitati lavori non risultavano sospesi;

appare conseguentemente alquanto strano, se non sospetto, che, nel momento in cui l'Acna attraverso l'incidente probatorio di cui alle indagini peritali, avrebbe avuto la possibilità di dimostrare la validità della sua tesi, secondo la quale il percolato sarebbe dovuto non a fuoriuscite dello stesso dall'interno dell'area dello stabilimento, bensì a dilavamento di terreni contaminati presenti all'esterno delle opere di contenimento, abbia cercato invece di impedire di fatto la regolare effettuazione dell'incidente probatorio modificando forse in modo irreversibile lo stato dei luoghi oggetto di indagine —:

quali siano le motivazioni per le quali il Ministro interrogato, a fronte anche di episodi di fuoriuscite di percolato, avvenuti negli anni precedenti, che hanno causato, oltre a fenomeni di inquinamento, anche la protesta e la mobilitazione degli abitanti della Valle Bormida, come nell'aprile 1989, non abbia disposto la sospensione dei lavori in atto;

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere per verificare che non sussistano rischi per l'ambiente della Valle Bormida e quindi per la salute degli abitanti;

quali intendimenti abbia in ordine all'accertamento della situazione ed al conseguente blocco dei lavori, avvalendosi, se del caso, dell'ausilio dei nuclei operativi ecologici dell'Arma dei carabinieri;

quale sia l'intendimento del Ministro interrogato in ordine alla autorizzazione ai tecnici delle Ussl piemontesi e in particolare dell'Ussl di Alessandria (in quanto dotati della necessaria competenza ed attrezzature) a procedere a prelievo di campioni di percolato, sia all'interno dell'area dello stabilimento Acna, che all'esterno dello stesso, per procedere quindi all'esecuzione di analisi chimiche quali-quantitative, con caratterizzazione dei microinquinanti e delle policlorodibenzodiossine eventualmente presenti. (3-02637)

(10 luglio 1998)

(ex 5-00736 del 10 ottobre 1996)

ARMOSINO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'area dello stabilimento Acna c.o., in liquidazione, in Cengio (Savona), è caratterizzata dalla presenza nel sottosuolo di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti industriali, classificabili in parte come rifiuti tossico-nocivi, contaminati anche dalla presenza di policlorodibenzodiossine;

l'ingresso costante e continuativo nel terreno contaminato di acque meteoriche e di falda, associate a eventuali perdite del circuito fognante e produttivo dello stabilimento, comporta la formazione del cosiddetto « percolato », liquido di colore scuro e odore nauseabondo, caratterizzato da un elevato tenore di inquinamento;

almeno a partire dal mese di aprile dell'anno 1988 fino al corrente anno è stata documentata la presenza costante di percolato in determinati punti all'esterno delle opere di contenimento realizzate dall'Acna, come risulta da innumerevoli denunce regolarmente verbalizzate presentate nel tempo da amministrazioni e abitanti della Valle Bormida, associazioni locali e associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale;

nell'ambito del procedimento giudiziario n. 12944/96 aperto dalla Pretura circondariale di Savona nei confronti di diversi dirigenti dell'Acna, è stata disposta dal Gip una perizia avente come obiettivo l'accertamento della « ... eventuale presenza, il punto di recapito e la provenienza del percolato e la sua riconducibilità per localizzazione, natura e composizione ... »;

nel corso delle attività peritali, in data 22 ottobre 1996, sono stati eseguiti sondaggi nell'area oggetto di indagine, in riva orografica destra del fiume Bormida a ridosso del muro Acna;

risulta essere stata intercettata, nell'ambito delle suddette operazioni, una fuoriuscita di liquidi dalla parte del muro, ed in particolare da un foro presente nello stesso; il liquido, del quale in mezz'ora è

stata prelevata una quantità pari a circa sei litri, in base al tipico aspetto visivo dello stesso, altro non è che percolato;

le suddette operazioni peritali parrebbero dunque confermare la tesi contenuta nelle innumerevoli denunce presentate nel corso degli anni, là ove si asserisce che, almeno a partire dall'anno 1988, in determinati punti lungo il perimetro dello stabilimento esiste uno sversamento costante e continuato nel tempo di sostanze altamente tossiche e nocive, in fuoriuscita dall'interno verso l'esterno dello stabilimento Acna, con conseguente contaminazione dell'ambiente fluviale —:

quali provvedimenti intendano adottare a fronte del quadro sovradescritto, per accertare se gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della salute e dell'ambiente in Valle Bormida, quali ad esempio il sindaco di Cengio, il comitato tecnico scien-

tifico di cui alla ordinanza interministeriale del 15 novembre 1989, la commissione di collaudo delle opere di contenimento, il presidio multinazionale di prevenzione della Ussl di Savona, abbiano ottemperato ai loro doveri ponendo in essere tutte le possibili e idonee misure necessarie a prevenire e/o eliminare i rischi di contaminazione ambientale;

quali provvedimenti il Ministro dell'ambiente intenda in particolare attuare e quali misure adottare per verificare effettivamente la tenuta delle opere di contenimento del percolato, quali ad esempio lo spostamento a valle dello scarico Acna e la verifica a vista delle opere di contenimento, previa rimozione localizzata, a valle delle stesse, di strati di terreno fino all'orizzonte marnoso. (3-02638)

(10 luglio 1998)

(ex 4-05439 del 16 novembre 1996)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3291 — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1998, N. 156, RECANTE
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ACQUE DI BALNEA-
ZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5014)**

(A.C. 5014 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-
legge 25 maggio 1998, n. 156, recante
proroga di termini in materia di acque
di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quella della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Acque di balneazione).

1. La disciplina prevista dal decreto-
legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993,
n. 185, è ulteriormente prorogata fino al 31
dicembre 1998.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la con-
versione in legge.